



Allegato "A" all'atto Rep. 149014/2*151
STATUTO
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:

Gelsia S.r.l.

ART. 2 - SEDE

1. La Società ha sede in Seregno (MI), e potrà istituire uffici, filiali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero e parimenti sopprimerle.

2. La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con decisione dei Soci.

ART. 3 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti all'indirizzo risultante dal libro dei Soci.

ART. 4 - DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 5 - OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto:

a) a scopo di stabile investimento e non di collocamento, con esclusione della propria attività nei confronti del pubblico, l'assunzione e la gestione di partecipazioni in altre società od enti nonché il finanziamento, anche mediante sottoscrizione di azioni o di obbligazioni convertibili e non ed il coordinamento tecnico delle società od enti nei quali partecipa.

b) lo svolgimento di attività inerenti l'utilizzo, la realizzazione, la produzione, la sostituzione, il rinnovo, l'estensione e la locazione delle reti tecnologiche, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali afferenti ai servizi pubblici locali, nonché lo svolgimento delle seguenti attività:

- gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di captazione, di adduzione, di distribuzione e vendita acqua, di fognature, di depurazione;

- acquisto e vendita del gas metano, teleriscaldamento, gestione e vendita calore;

- produzione, acquisto e vendita di energia elettrica per tutti gli usi nell'ambito e nel rispetto del D.Lgs 16/03/1999 n. 79;

- raccolta, recupero, riciclaggio e smaltimento rifiuti (igiene urbana);

- realizzazione e gestione di sistemi informativi e di telecomunicazione.

2. La Società può inoltre svolgere qualsiasi attivi-

tà comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari, nel rispetto della normativa inerente le attività riservate agli iscritti ad appositi Albi professionali.

3. La Società considera prioritario l'interesse della collettività. Essa attuerà pertanto scelte compatibili con lo sviluppo sostenibile nel rispetto dell'ambiente, della salute e della sicurezza, volte, dove possibile, al risparmio energetico e delle altre risorse naturali, alla promozione dell'uso di energie rinnovabili, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque.

4. Potrà inoltre prendere in affitto aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse o cedere in affitto suoi rami; assumere non ai fini di collocamento ma di stabile investimento e in funzione strumentale al conseguimento dell'oggetto principale della propria attività, partecipazioni in altre Società costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

5. Infine, sempre allo scopo di realizzare l'oggetto sociale, la Società potrà costituire garanzie ipotecarie e prestare fidejussioni nell'interesse di terzi a favore di Istituti di credito o di enti pubblici o privati, potrà compiere ogni operazione, finanziaria passiva, stipulare in qualità di utilizzatore contratti di locazione finanziaria, anche relativi ad immobili e di lease back, senza o con l'acquisto o la vendita dei beni oggetto dei contratti stessi, il tutto purché non in via prevalente e con esclusione di ogni attività svolta nei confronti del pubblico.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - TITOLI DI DEBITO - TRASFERIMENTI

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 20.345.267,38 (ventimilioni trecentoquarantacinquemila duecentosessantasette virgola trentotto).

2. La Società può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i Soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi. La Società può inoltre acquisire fondi dai Soci ad altro titolo sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso Soci.

ART. 7 - AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE

1. In sede di aumento del capitale, i Soci hanno di-



ritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni possedute emergenti dall'iscrizione nel Libro Soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 bis del Codice Civile.

2. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del Codice Civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati, con le maggioranze di cui all'art. 17, comma 1, del presente statuto, anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del Codice Civile.

3. In sede di aumento di capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2464, comma 3, del Codice Civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

ART. 8 - TITOLI DI DEBITO

1. La Società potrà emettere titoli di debito nel rispetto della normativa vigente.

2. L'emissione di titoli di debito è deliberata dall'Assemblea.

3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, determina le condizioni dell'emissione e l'ammontare complessivo dei titoli da emettere.

4. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli si applica l'art. 2483, 2° comma, del Codice Civile.

5. La delibera di emissione dei titoli di debito deve risultare da verbale redatto da notaio ed essere iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

ART. 9 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

2. La qualità di Socio costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.

ART. 10 - RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale, nel rispetto delle normative vigenti, anche mediante assegnazione ai soci di beni e/o di determinate attività Sociali.

ART. 11 - TRASFERIMENTO DI TITOLI - DIRITTO DI PRELAZIONE

1. Ai fini del presente articolo le quote e i diritti-

ti di opzione sono definiti "titoli".

2. Il trasferimento di detti titoli è soggetto al diritto di prelazione da parte degli altri Soci.

3. Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, i propri titoli, dovrà previamente, con raccomandata A.R., informare l'organo amministrativo, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di cessione, tra le quali in particolare, nelle cessioni a titolo oneroso, il prezzo e le modalità di pagamento.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della Raccomandata A.R.

5. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare i titoli offerti.

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci a mezzo di raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute.

7. La prelazione dovrà essere esercitata su tutti i titoli offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più Soci, l'insieme di tutti i titoli offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

8. Nel caso in cui il corrispettivo manchi, non sia in denaro o sia considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione, il corrispettivo verrà determinato da un soggetto estraneo alla società nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

9. Qualora nessun Socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, i titoli saranno liberamente trasferibili, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta.

10. Ricorrendo il caso di cui al precedente comma 9., il Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza indugio, comunicherà al Socio che intende cedere i titoli, che non è stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei Soci e che quindi, ai



sensi dell'art. 12 del presente statuto, può inoltrare richiesta per l'espressione del gradimento da parte dell'organo amministrativo.

ART. 12 - DIRITTO DI GRADIMENTO

1. Salve e impregiudicate le disposizioni di cui al precedente articolo 11, il trasferimento a terzi non soci delle partecipazioni sociali e dei diritti di opzione ad esse inerenti e la costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, non produce effetti nei confronti della Società se non con il preventivo gradimento dell'organo amministrativo, che dovrà essere chiesto dal Socio cedente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Il gradimento potrà essere rifiutato:

- a soggetti o società che siano soci o appartengano a gruppi le cui società si trovano in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società;

- a soggetti che si trovino in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società;

- a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni, specie se contratti nei confronti di enti pubblici;

- a soggetti il cui ingresso nella compagine sociale, per condizioni oggettive o per l'attività dagli stessi svolta, possa risultare pregiudizievole per la Società.

3. L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato e comunicato, a mezzo di Raccomandata A.R., dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di gradimento. In caso di mancata comunicazione del gradimento con le modalità e nei termini sopra descritti, il gradimento si intenderà negato.

4. Qualora il gradimento venga negato, il Socio che intende alienare le proprie partecipazioni potrà recedere dalla Società. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura di cui all'art. 2473 del Codice Civile.

TITOLO III - ASSEMBLEA

ART. 13 - ASSEMBLEA

1. I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile e di quanto di-

sposto dal presente Statuto.

3. L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

4. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

5. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno e più precisamente:

* entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 2478 bis, 1° comma, del Codice Civile . Tale termine può essere portato a 180 (centottanta) giorni dal Consiglio di Amministrazione quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano; in questi casi gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile.;

* entro il mese di dicembre per esaminare e deliberare il budget.

ART. 14 - CONVOCAZIONE


1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in diverso luogo, purché in Italia, il quale verrà indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito 8 (otto) giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata anche a mani, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

3. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

4. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita;

5. L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori o i Sindaci non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati



della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

6. La richiesta di convocazione di Assemblea da parte di uno o più Soci che rappresentino almeno un terzo del Capitale sociale, dovrà da questi essere inoltrata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Società. Nella richiesta dovranno essere indicati gli argomenti da trattare. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società deve provvedere a convocare il Consiglio di Amministrazione per indire l'Assemblea richiesta e procedere alla pubblicazione dell'avviso di convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa. All'ordine del giorno dell'Assemblea non potranno essere iscritti argomenti diversi da quelli richiesti da trattare da parte dei Soci. Qualora il Presidente non Vi provveda nel precitato termine perentorio di 15 (quindici) giorni, in sua vece vi provvede, senza indugio, il Presidente del Collegio Sindacale.

ART. 15 - PARTECIPAZIONE

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel "Libro dei Soci" e siano in regola con il pagamento della quota di partecipazione sottoscritta.

2. Ogni Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

3. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, all'identità e la legittimazione degli intervenuti, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe nonché la proclamazione dei risultati delle votazioni.

ART. 16 - PRESIDENZA E SEGRETERIA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da altra persona delegata dal Consiglio di Amministrazione o, in ultima ipotesi, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea provvede alla nomina del Segretario dell'Assemblea medesima, scelto anche tra persone estranee alla società.

3. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare e ne dirige la discussione e le operazioni di voto, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la tra-

scrizione sull'apposito libro delle decisioni dei Soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

ART. 17 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

1. Nelle seguenti materie:

- a) riduzioni ed aumenti del capitale sociale (salvo quelli obbligatori per legge);
- b) fusioni e scissioni societarie;
- c) modifiche statutarie;
- d) scioglimento e liquidazione della Società;
- e) emissione di titoli di debito;
- f) operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

l'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno i due terzi di capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale e in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

2. Negli altri casi l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno i due terzi di capitale sociale e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

ART. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto anche da non soci in un numero di membri da 3 (tre) a 5 (cinque), compreso il Presidente.

2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di cui all'art. 2381 del Codice Civile.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino a tre esercizi, salvo revoca o dimissioni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

4. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene secondo il seguente procedimento:

- a) uno o più Soci, titolari complessivamente di una partecipazione almeno pari al 10% (dieci per cento), potranno presentare una lista di uno o più candidati contraddistinti da numeri crescenti e di numero massimo pari a quello dei nominandi;
- b) ciascun Socio potrà votare per una sola lista;
- c) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, ecc., fino a un numero pari a quello dei candidati in lista;
- d) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente;
- e) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati;
- f) i voti eventualmente ottenuti da uno stesso candidato in più liste non possono essere sommati;
- g) in caso di parità di quoziente sarà preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti il più anziano di età.

5. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione in conformità a quanto previsto dall'art. 2386, 1° comma, del Codice Civile.

6. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

7. Se per dimissioni o per altre cause vengono a mancare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 19 - DIVIETO DI CONCORRENZA

1. Non costituisce causa di incompatibilità con la qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della Società il rivestire tale qualità anche in Società controllanti, controllate o partecipate.

2. Il Consigliere dovrà dichiarare, in sede di accettazione scritta della nomina, che non sussistano motivi di ineleggibilità e comunque di incompatibilità nell'assunzione dell'incarico.

3. Gli amministratori non possono assumere la qualità di Soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministra-

tori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

ART. 20 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e gli sono riconosciuti tutte le facoltà e i poteri per il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge un Amministratore Delegato o nomina un Direttore Generale, con attribuzione di poteri/procure per l'ordinaria amministrazione della Società.

3. L'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, informato il Consiglio di Amministrazione, possono attribuire procure a Dirigenti e impiegati direttivi delle società, nell'ambito delle specifiche loro competenze.

4. Salvo quanto precede, il Consiglio di Amministrazione può conferire procure aventi ad oggetto singoli atti o specifiche categorie di atti.

5. Non sono comunque delegabili le attribuzioni e i poteri indicati nell'art. 2475, ultimo comma, del Codice Civile.

6. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

7. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale.

ART. 21 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità, sarà determinante il voto del Presidente.

ART. 22 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E RIMBORSO SPESE

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che verrà deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente, nel rispetto delle vigenti normative, e resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.



2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, sulla base dei criteri eventualmente fissati dall'Assemblea e nel rispetto e delle vigenti normative.

ART. 23 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti o dal Collegio Sindacale; in ogni caso il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno una volta al trimestre. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Consigliere a ciò delegato.

2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

3. Il Consiglio di Amministrazione, di norma, è convocato presso la sede sociale e, comunque, nel territorio nazionale.

4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare e l'indicazione del luogo ove si terrà la riunione del Consiglio, deve essere recapitato a ciascun Consigliere ed a ciascun componente del Collegio Sindacale, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza anche a mezzo fax o posta elettronica o telegramma. In caso di urgenza, l'avviso può essere recapitato 24 (ventiquattro) ore prima della convocazione.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere svolte in videoconferenza o in audioconferenza, purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di diritto il Direttore Generale, se nominato.

ART. 24 - VERBALE DELLE RIUNIONI

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dai verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta e sono trascritte sul "Libro delle decisioni degli Amministratori", tenuto a norma di legge.

ART. 25 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

1. La Rappresentanza della Società e la firma sociale competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione nelle seguenti materie:

- a) rapporti con tutte le Autorità istituzionali, economiche e sociali del territorio;
- b) rapporti con i Soci;
- c) rapporti con le Società controllate, controllanti, collegate e partecipate, con facoltà di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie delle stesse.

2. Per la partecipazione alle Assemblee delle predette società nelle quali vengano trattate le materie di cui all'art. 17, 1° comma, del presente Statuto, il Presidente dovrà acquisire preventivo indirizzo da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta altresì la rappresentanza legale in giudizio della Società.

4. La rappresentanza della Società e la firma sociale competono all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale per tutti i poteri/attribuzioni che gli sono conferiti a norma dell'art. 20.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE

ART. 26 - COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il Presidente e da due supplenti che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili una sola volta.

2. Il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina. I componenti del Collegio Sindacale dovranno essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. Al Collegio Sindacale si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.

ART. 27 - REVISIONE CONTABILE

1. Il controllo contabile e la revisione annuale sul bilancio della società è esercitato dal Collegio Sindacale salvo che l'assemblea provveda alla nomina di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati ai sensi dell'art. 2409 quater del Codice Civile e funzionanti a norma di legge.

2. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione



nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

3. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

4. L'Assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

5. Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies del Codice Civile. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

6. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

7. La carica di revisore della Società non è incompatibile con la medesima carica ricoperta in altra società facente parte dello stesso Gruppo societario

TITOLO VI - BILANCIO E UTILI

ART. 28 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio della società da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

ART. 29 - UTILI

Gli utili d'esercizio saranno ripartiti nel modo seguente:

* in misura non inferiore al 5% (cinqueper cento) alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il limite di un quinto del capitale sociale;

* il 15% (quindiciper cento) alla riserva statutaria;

* il residuo è attribuito ai Soci in proporzione del capitale sociale posseduto, fatta salva diversa deliberazione dell'assemblea.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

ART. 30 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno nei casi e secondo le modalità di legge. L'Assemblea delibera sulla nomina del liquidatore e sui poteri da conferirgli. Competerà comunque all'Assemblea dei Soci indicare le modalità di gestione dei servizi affidati alla Società durante la fase di liquidazione.

ART. 31 - CLAUSOLA ARBITRALE

1. Qualunque controversia insorga tra i Soci e la Società, fra i Soci tra loro e fra questi e gli organi sociali od i liquidatori della Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, con eccezione delle materie riservate inderogabilmente dalla legge alla cognizione del Giudice ordinario o a quella esclusiva del Giudice amministrativo nonché a quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà sottoposta al giudizio di un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Monza, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

2. Il Collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto.

3. La sede dell'arbitrato sarà Seregno.

4. I soggetti di cui trattasi, prima di assumere l'incarico definitivo, dovranno concordare con le parti i propri compensi e spese.

TITOLO VIII - RESPONSABILITÀ TRIBUTARIA

ART. 32 - RESPONSABILITÀ TRIBUTARIE

Ai sensi di legge l'Assemblea può liberare/manlevare gli amministratori da eventuali sanzioni tributarie così come il Consiglio di Amministrazione può liberare/manlevare i dipendenti con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria dalle stesse sanzioni, salvo i casi di dolo e colpa grave.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

F.to Dario Salvatore Ghezzi - Luigi Roncoroni.

Registrato a Desio il giorno 12 luglio 2010 al n. 8276 Serie 1T con esatti euro 324,00.

Copia autentica, conforme all'originale esistente nei miei atti in più fogli, che si rilascia per gli usi di legge.

Desio, addì 12 luglio 2010.

